

CCXXV.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Omoggi — Seguilo dell'interpellanza sullo stato delle province meridionali — Ordine del giorno motivato, proposto dal Senatore Vacca — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore Audiffredi — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Vacca — Continuazione della discussione sul fatto del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Vigliani (relatore) in prosecuzione di quello della penultima seduta — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in risposta al Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia, e più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario D'Adda legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3270. Il Consiglio comunale di Prà (Genova) ravvisando gravoso l'aumento d'imposta sui beni rurali di quel Comune portato dal progetto di legge in corso presso la Camera dei deputati pel conguaglio dell'imposta fondiaria, domanda che il medesimo non sia mandato ad effetto.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il presidente del Tribunale di Commercio di Trapani di alcuni esemplari di un suo scritto, col titolo: *Ragioni per la conservazione dei Tribunali di Commercio del Regno d'Italia.*

Il signor Berardo Costantini di parecchi esemplari di un suo *Opuscolo sulla città e Provincia di Teramo.*

Il signor Consiglio Norsa da Mantova di due copie delle sue *Considerazioni statistiche ed economiche sul compartimento territoriale e sull'amministrazione del nuovo regno d'Italia.*

Il signor colonnello Luigi Calligaris di un esemplare d'una sua *Grammatica arabica e della Storia dell'era napoleonica.*

SEGUITO DELL'INTERPELLANZA SULLO STATO DELLE PROVINCE MERIDIONALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'interpellanza relativa allo stato delle province meridionali.

Ritiene il Senato che ieri sul fine della seduta il signor Senatore De Foresta interpellante si è dichiarato soddisfatto delle risposte date dal signor Ministro dell'interno. Rigorosamente parlando perciò siccome la discussione era stata sollevata dal signor Senatore De Foresta, si potrebbe ritenere la medesima esaurita. Tuttavia siccome anteriormente il signor Senatore Vacca aveva domandata la parola, ed in seguito poi l'ha domandata anche il signor Senatore Audiffredi, io sono in dovere di dare la parola al Senatore Vacca e dopo al Senatore Audiffredi, facendo però osservare lo stato in cui versa l'incidente; vale a dire che dopo la risposta del signor Ministro dell'interno, l'interpellante si è dichiarato soddisfatto.

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non ho l'abitudine, Signori Senatori, di abusare dell'indulgenza del Senato. Aveva creduto bensì di chieder la parola in una discussione sì grave, in quantochè toccava da vicino le condizioni delle province meridionali, cui mi pregio di appartenere.

Veggio che la discussione è largamente esaurita, e veggio pure che l'interpellante, l'onorevole Senatore De Foresta dichiarandosi pago delle spiegazioni ministeriali ritrattava l'interpellanza....

Presidente. Scusi signor Senatore se lo interrompo,

ma è per avvertire che non era il caso di ritrattare l'interpellanza perchè essa non era stata mossa che per informative. Date queste si è dichiarato soddisfatto.

Senatore Vacca. Benissimo: ma quando una interpellanza è proposta, si sa che essa appartiene al Senato, e a ninno dei Senatori potrebbe contendersi il diritto o la facoltà per lo meno, di portare delle osservazioni sulle interpellanze, e di sostituire, a cagion d'esempio, al ritiro delle medesime un ordine del giorno motivato. Potrebbe essere forse questo il caso.

Del rimanente, io ripeto, non avvezzo ad abusare dell'indulgenza del Senato, e tenendo principalmente conto delle angustie del tempo, degli affari e delle cure più incalzanti che potrebbero forse più utilmente occupare il Senato, non ho nessuna difficoltà di rinunciare alla parola. Se non che mi permetterei di esprimere al Senato un vivo desiderio, ed è questo che laddove il Senato preoccupandosi della grande importanza di questa discussione, credesse poter tornar utile un ordine del giorno, il cui scopo fosse di dare un risultato pratico a tutta questa larga ed importante discussione, io lo sottometterei al Senato, facendo dipendere da esso il mio silenzio, o la mia parola.

Presidente. Non posso mettere ai voti questa sua proposta, mentre bisognerebbe che mettesse ai voti un punto sul quale il Senato non è ancora esotito....

Senatore Vacca. Credo di aver esposto abbastanza chiaramente la mia idea....

Presidente. Ma non avendo fatta alcuna proposta speciale, io non potrei metterla ai voti. Abbia la bontà di redigere la sua proposta, così il Senato potrà giudicare sopra una materia cognita e dare il suo voto.

Senatore Vacca. L'ordine del giorno che io mi proponevo di sottoporre al Senato sarebbe il seguente, ma il suo sviluppo mi condurrebbe certamente ad alcune spiegazioni:

« Il Senato udite le spiegazioni del Ministro e confidando che il Ministero continuerà nelle sue più efficaci pratiche nello scopo di far cessare l'invasione del territorio italiano da bande armate, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. In genere il Ministero non avrebbe nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno; solamente prima di pronunziarsi pregherei il signor Presidente di volersi compiacere di darne nuovamente lettura.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Vacca.

(Vedi sopra.)

Ministro dell'Interno. Il Ministero non ha nessuna

difficoltà ad accettarlo, essendo precisamente conforme alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare ieri al Senato e alle intenzioni del Ministero stesso.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Sono contento che siano avvenute queste interpellanze perchè hanno dato luogo alle utili spiegazioni che il signor Ministro dell'Interno ci ha fornite.

Non dubitavamo sicuramente dello zelo dei nostri Ministri per far cessare questo stato anormale in cui si trova l'Italia Meridionale.

Lo dissi da lungo tempo, i torti non vengono da noi, ma da una politica che è indipendente dalla nostra volontà.

Noi siamo sacrificati da questa politica, siamo le vittime di questa politica...

Varie voci. Oh! oh!

Presidente. È un grande elemento della politica la temperanza anche nelle espressioni.

Senatore Audiffredi. Non qualifico questa politica di doppiezza, ma è una politica almeno di esitazione inqualificabile; credo veramente che mentre il Governo di Francia protegge la causa nazionale dell'Italia, mentre è venuto in nostro soccorso, debba essere conseguente alla politica di ordinare l'Italia.

Ora noi vediamo sino a qual punto il Governo Francese secondi questa politica.

Io temo grandemente che vi siano dei partiti che intendano a sostituire in Italia la supremazia della Francia alla supremazia dell'Austria, perchè è un fatto che si cerca di disordinare l'Italia Meridionale coll'idea di provare l'incapacità del nostro Governo. Io credo che questa politica insidiosa abbia la disapprovazione generale di tutta la diplomazia; io penso adunque che il nostro Ministero abbia bell'agio di protestare contro questa politica, che compromette gli interessi generali (rumori) e noi italiani non dobbiamo dissentire che il Ministero si tenga in questa via.

Dunque io soprattutto ritengo che la mia espressione non si estenda a ledere chi deve rimanere illeso; soprattutto io non intendo con quest'espressione di qualificare la politica dell'imperatore dei francesi, il quale è venuto a mettersi a repentaglio per l'interesse delle cose d'Italia (rumori); e ciò dichiaro tanto più perchè ho veduto che nel rendiconto dei giornali alcuni avevano inteso le mie parole in questo senso molto diverso dalla mia intenzione.

Io spero che il Ministro degli esteri, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Vacca, vorrà rappresentare alle potenze appunto la necessità di costringere il Governo di Roma a rispettare il diritto internazionale verso il Governo d'Italia.

Presidente. Se altri non domanda la parola metto ai voti l'ordine del giorno del Senatore Vacca. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO
DEL SENATORE DI S. ELIA.

Presidente. La discussione è chiusa definitivamente sulla materia dell'interpellanza del signor Senatore De Foresta.

Ora avrà luogo la continuazione della discussione relativa all'affare del principe di S. Elia.

La parola era stata riservata al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Spegna al relatore.

Senatore Vigilani. Mi rimane da continuare il mio discorso.

Presidente. Intende dunque di riprendere il suo discorso?

Senatore Vigilani. Credo sia mio dovere il farlo.... Me ne dispenserei volentieri....

Presidente (interrompendo.) Credeva che volesse parlare in ultimo.

Senatore Vigilani. È mio dovere nella qualità di relatore di esporre le ragioni che debbono sostenere le conclusioni della Commissione.

Nella penultima tornata, o Signori, confutando le diverse censure che dai nostri onorevoli oppositori venivano fatte alle conclusioni della vostra Commissione, noi avevamo impresso a dimostrarvi come l'articolo 37 dello Statuto non contenga il preteso divieto assoluto di procedere in qualunque caso a visita domiciliare presso un Senatore senza un ordine del Senato, come nè la lettera, nè lo spirito di quell'articolo diano appoggio a siffatta esorbitante supposizione che confonderebbe una perquisizione coll'arresto; come i più gravi inconvenienti ne deriverebbero a danno della giustizia e della pubblica tutela; come la ragione si opponga assolutamente ad ammettere una così larga interpretazione di quell'articolo.

Continuando il nostro argomento, noi aggiungeremo ancora qualche osservazione a conforto della nostra opinione.

E primieramente richiameremo la somma difficoltà, per non dire la impossibilità che si incontrerebbe di avere un ordine del Senato per procedere in tempo ad un atto che di sua natura esige prontezza e segretezza.

Chiunque ha qualche esperienza delle visite domiciliari che occorrono farsi nella procedura criminale, non ignora punto che vi si suole divenire a seguito di segrete comunicazioni circa i luoghi dove si possono trovare oggetti che influiscano allo scoprimento del reato.

Per poco che si ritardi a procedere, per poco che la cosa traspaia, la visita domiciliare diventa impossibile od inutile.

Ora vi domando, o Signori, ove occorresse fare la visita nella casa di un Senatore, dove si pretenda, per esempio, che un suo famiglia abbia nascosto qualche oggetto che possa influire allo scoprimento d'un reato, ricorrendo al Senato, comunicandogli le carte del processo, ed attendendo una sua deliberazione, si potrebbe egli ancora sperare di divenire con frutto alla visita

domiciliare, dal cui effetto forse dipenderebbe interamente l'esito della procedura?

Egli è molto facile il prevedere che un tale procedere, se non sempre assolutamente, quasi sempre al certo renderebbe inutile quest'atto che in generale suole tanto recare giovamento all'amministrazione della giustizia penale.

Ma questo non è il solo inconveniente, tuttochè gravissimo, che s'incontrerebbe seguendo nella pratica quell'interpretazione dell'articolo 37 dello Statuto che noi combattiamo.

Un altro assai grave noi ne troviamo nell'ingerenza che il Senato prenderebbe in procedure che non sarebbero di sua giurisdizione.

Pretendendosi che l'ordine del Senato si richieda, anche quando non si procede contro un Senatore, sorge necessaria la conseguenza che il Senato dovrebbe ingerirsi in procedure che non sarebbero di sua cognizione al solo oggetto di ordinare una visita domiciliare.

Lascio, o Signori, alla vostra intelligenza il comprendere quali gravi inconvenienti si incontrerebbero in tal fatto modo di procedere. Noi avremmo il concorso di due autorità, l'una competente, l'altra non competente od almeno competente solo per riguardo di persone, nella compilazione di un processo in quella parte in cui si richiede la massima prontezza e segretezza come io diceva.

Sarebbe cosa affatto di nuovo esempio che per divenire ad un atto della natura di una visita domiciliare si debba richiedere non solamente l'intervento di un'autorità estranea alla procedura, ma della prima autorità dello Stato.

Io credo che la dignità del Senato, ben lungi dal guadagnarvi, ne rimarrebbe impicciolata, prendendo cognizione di cause che sarebbero di tanto inferiori alla sua importanza.

Un altro inconveniente ancora più serio nascerebbe da un tale sistema ed è l'introduzione di una specie di diritto d'asilo nelle case di tutti i membri del Parlamento, nelle loro abitazioni, nelle loro ville di campagna.

Supponendo che non si possa mai procedere a visita domiciliare presso un Senatore senza permesso del Senato, dobbiamo pur supporre che non si può procedere a perquisizione presso un Deputato, senza l'assenso della Camera dei Deputati, in quanto che l'argomento essendo dedotto dall'arresto, siccome lo Statuto esige l'ordine del Senato per l'arresto, del Senatore, e l'assenso della Camera dei Deputati per l'arresto di un deputato, così l'ordine del Senato, e l'assenso della Camera dei Deputati si richiederebbero ogni qual volta occorresse di procedere ad una visita non solo in una abitazione dei membri del Parlamento, ma eziandio quando occorresse di ricercarvi una persona ivi rifugiata di cui fosse decretata la cattura.

Le misure, che l'autorità giudiziaria prende in una visita domiciliare, sono egualmente autorizzate dalla legge quando si debbe procedere ad una cattura.

Or dunque, se non è permesso d'entrare nella casa di un membro del Parlamento senza l'assenso di quel Corpo a cui appartiene per una perquisizione, non vi si potrà nemmeno penetrare per eseguire una cattura.

Ne deriverà adunque un vero diritto d'asilo, un'immunità a favore delle case dei Membri del Parlamento.

Il solo enunciare un tale concetto deve bastare per farlo condannare.

Ed invero il voler fare risuscitare nel secolo XIX una specie di diritto d'asilo a favore della casa di qualunque cittadino, mentre l'abbiamo abolito nelle case di Dio, io credo sia veramente una pretensione più che straordinaria.

Aggiungete infine che trattandosi di un privilegio la interpretazione estensiva è respinta da tutti i principii di ragione.

Crediamo dunque di poter concludere che la supposizione che assolutamente non si possa mai a termini dell'art. 37 dello Statuto procedere a visite domiciliari presso un Senatore, senza che preceda un ordine del Senato, non possa essere ammessa.

Scendiamo ora ad esaminare la questione in un campo più ristretto; scendiamo ad esaminarla relativamente a quei procedimenti, che sono di cognizione del Senato, perchè riguardano uno dei suoi membri. Come già avemmo l'onore d'osservare, in questo caso la questione assume sicuramente maggiore gravità, come maggiore ingiustizia.

Se per l'esecuzione degli articoli 36 e 37 dello Statuto per l'esercizio della giurisdizione speciale è privilegiata che ivi è stabilita, si fosse fatto un regolamento, o fosse intervenuto altro provvedimento, sicuramente noi non verremmo nell'incertezza in cui ci troviamo; ma nella mancanza totale di un provvedimento speciale, noi ci troviamo costretti a domandare le norme della risoluzione di questa questione al diritto comune, ai precedenti adottati da altri consimili Corpi politici ai principii generali di ragione. Non tutte queste fonti sono state egualmente accette all'onorevole Senatore Cadorna.

Egli singolarmente avrebbe desiderato, che noi non avessimo fatto ricorso ai precedenti della Camera dei Pari di Francia, e molto meno ad un atto che è stato da quella Camera progettato, nell'infausta occasione del giudizio del maresciallo Ney.

Diremo anzitutto, che non è stato sicuramente una scelta di nostro gusto quella di ricorrere alla Camera Alta francese per presentarvi dei precedenti.

Noi dovevamo necessariamente ricorrere a quel Corpo, il quale presentava maggiore analogia nella sua costituzione, nelle sue basi, col Senato italiano: noi dovevamo necessariamente ricorrere ad un paese dove esiste una legislazione, la quale è maggiormente conforme a quella che regge l'Italia.

Ebbe la Francia e la sua Camera dei Pari costituita secondo la carta del 1830 sono appunto quelle che ci offrono gli elementi di analogia che abbiamo

additati, imperocchè quella Camera è precisamente costituita sul modello del nostro Senato, e nessuno ignora che la nostra legislazione è stata quasi interamente tolta in prestito da quella di Francia.

Or dunque noi abbiamo dovuto necessariamente rivolgerci a quelle fonti, e se ci siamo arrestati ad un progetto di regolamento, il quale è stato formato precisamente nell'occasione del doloroso giudizio del maresciallo Ney, noi lo abbiamo fatto perchè quella Camera Alta non si occupò mai d'altro regolamento dopo quello del 1816, e non si può dire nemmeno che quel progetto di regolamento abbia stabilito le norme di procedura nel giudizio del maresciallo Ney, perchè il Governo nel convocare la Camera Alta per quel giudizio, stabilì anche le forme principali del procedimento che si dovessero osservare; ed il progetto formato dalla Camera non ebbe mai definitiva approvazione, come noi abbiamo accennato nella nostra relazione.

Del resto noi siamo stati del tutto concordi coll'onorevole Cadorna nell'offrire alla gloriosa memoria dell'infelice maresciallo Ney quell'omaggio di onore che egli giustamente le tributava.

Ora ricorrendo agli elementi, alle fonti che noi abbiamo accennato, che cosa vi troviamo? Noi vi troviamo che, allorchè si tratta di procedimenti di competenza speciale, è generalmente ammesso che la istruzione può anche farsi da giudici ordinari; ne abbiamo dedotto la conseguenza che questa norma doveva anche essere applicata al Senato non solamente per parità di ragione, ma per ragione più forte, in quanto che il Senato può più difficilmente che qualunque altro Tribunale speciale occuparsi dell'istruzione di un procedimento e pel modo con cui è composto, e pel luogo ove risiede, e perchè talvolta non si trova nemmeno radunato.

Questo principio è stato francamente ammesso anche dall'onorevole Senatore Cadorna.

Or dunque se l'istruzione del procedimento sottoposta alla giurisdizione del Senato può essere fatta da giudici ordinari, non potrà anche essere dai medesimi eseguita una visita domiciliare contro gli imputati?

A questa questione se si dovesse rispondere nel rigore dei termini e stando strettamente alla sola disposizione dell'articolo 37 dello Statuto, forse si dovrebbe dar risposta affermativa. Ed invero l'art. 37, come abbiamo già più volte notato, non fa che una eccezione per l'arresto, e l'arresto, come ben sapete, è pure compreso fra gli atti dell'istruzione preparatoria.

Or bene la perquisizione la quale non sarebbe espressamente in quell'articolo riservata al Senato, si dovrebbe dire precisamente permessa ad altri giudici, perchè essa è uno degli atti dell'istruzione.

Questa sarebbe la deduzione la più rigorosa che si dovrebbe trarre. E non tacerò che questo ragionamento fu quello che si presentò dapprima alla mente di alcuni membri della Commissione; allorchè si imprese ad esaminare la questione si credette da alcuni

che la perquisizione dovesse essere permessa a quei giudici a cui si riconosceva spettare l'autorità di istruire un procedimento di cospirazione ancorchè diretto contro un Senatore.

Però, desiderosa la Commissione di conciliare gli interessi della giustizia con tutti i riguardi possibili verso questo eminente Consesso, si addentrò più profondamente nella questione ed ebbe ad osservare che l'atto di perquisizione, sebbene annoverato fra gli atti di istruzione, è però dalla legge considerato come atto più grave, come atto che richiede particolari cautele.

Osservava la Commissione che appunto per queste ragioni la facoltà di procedere a visite domiciliari si vede dalla legge riservata ai giudici istruttori nell'art. 142 del Codice di procedura penale, e che soltanto per eccezione in alcuni casi viene tale atto permesso anche ad ufficiali inferiori.

Che cosa da ciò deduceva la Commissione? Ne deduceva che la riserva fatta all'istruttore dalla legge comune è un argomento abbastanza solido per trarne una norma d'analogia anche per i processi sottoposti al Senato; essa avvisava che anche per questi processi si possa ritenere per regola, che il fare visite domiciliari spetti al giudice istruttore propriamente detto, e che soltanto per eccezione nei casi più gravi, ciò possa anche essere abbandonato ad ufficiali inferiori.

Allora la Commissione si domandava, quale dovesse essere riputato l'istruttore proprio dei procedimenti riservati alla cognizione del Senato.

Anche su questo punto, non possiamo dissimularci che sorgeva un dubbio non lieve, imperocchè i giudici istruttori ordinari costituiti presso i tribunali di circondario, non sono soltanto istruttori ordinari per le cause di cognizione dei tribunali a cui appartengono, ma sono pure istruttori ordinari per i processi che appartengono a giurisdizioni superiori, come quelli che sono soggetti al giudizio delle Assisie.

Questa osservazione dimostra come si potrebbe non senza ragione sostenere che il giudice istruttore ordinario per tutti i processi indistintamente, o siano di cognizione ordinaria, o siano di cognizione privilegiata, possa dirsi il giudice istruttore che è costituito presso i tribunali di circondario.

Ove si accogliesse questa opinione, voi comprendete come l'atto di perquisizione rimarrebbe permesso in modo ordinario a questi giudici ordinari, anche quando si tratti di processi sottoposti alla giurisdizione del Senato. Tuttavia più strettamente ragionando, la Commissione ha preferito di attenersi all'opinione, che il vero istruttore dei processi contro i Senatori sia il Senato stesso, e che soltanto per eccezione le autorità giudiziarie ordinarie possano prendere parte negli atti più gravi indipendentemente da un'espressa delegazione del Senato.

Seguendo quest'ordine d'idee, la vostra Commissione ha fatto la distinzione che voi conoscete, ha distin-

toe le visite domiciliari per le quali non vi sia urgenza, nè pericolo nel ritardo, da quelle in cui concorrano tali condizioni; ritenne le prime riservate al Senato come istruttore dei propri procedimenti, salvo al Senato, ben s'intende, la facoltà di delegare; ma allorchè vi è urgenza, allorchè si verifica il pericolo nell'indugio, quando il differire la visita domiciliare equivale a renderla infruttifera, e quello che è più, equivale a compromettere le ragioni della giustizia penale, allora la vostra Commissione ha creduto, senza tema d'errare, che anche i giudici inferiori, anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, si direbbero, secondo le norme comuni, ritenere competenti a procedere a visite domiciliari contro Senatori.

A così opinare era mossa la Commissione dalla ragione la più potente, quella della pubblica sicurezza. Siccome non si potrebbe ammettere un altro sistema senza compromettere la sicurezza pubblica, egli è parso alla vostra Commissione che la salute pubblica dovesse prevalere ad ogni riguardo, e che si dovesse soprattutto pensare a tutelarne i diritti; locchè non si può altrimenti fare che dando facoltà a tutte le autorità giudiziarie di divenire in simili casi urgenti alle visite domiciliari senza distinzione.

In secondo luogo la vostra Commissione è pure stata mossa da un argomento d'analoga deduzione, come accennava, da disposizioni del Codice di procedura penale. Diciamo che questo argomento nella mente della Commissione è stato secondario, imperocchè ci è sembrato che nella confutazione che gli onorevoli nostri oppositori impresero a farne, abbiano scambiato quest'argomento col principale, ed abbiano supposto che sovra esso principalmente ed unicamente la Commissione si sia appoggiata, locchè non è conforme al vero, locchè è un'inesattezza, che importa molto di rilevare per seguire il vero ordine del ragionamento.

Quest'argomento secondario è stato, come diceva, dalla vostra Commissione dedotto dagli articoli 64 e 71 del Codice di procedura penale; questi articoli, a nostro avviso, autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria, ed i giudici di mandamento, che fra essi occupano il grado principale, dopo l'istruttore, a procedere a perquisizioni domiciliari quando evvi pericolo nell'indugio. Ma l'onorevole Cadorna qui si arresta, e ci fa osservare che la Commissione si è ingannata nel supporre che il pericolo nell'indugio sia la sola condizione richiesta dall'articolo 64 per la sua applicazione; egli pretende che un'altra condizione sia richiesta da quell'articolo e che essa stia nella flagranza del reato.

Se non si dovessero consultare che le parole dell'articolo 64, forse l'opinione dell'onorevole Cadorna dovrebbe essere adottata, ma in tutte le leggi e singolarmente in quelle che sono tutelari dei diritti più sacri della società, più che alle parole, noi dobbiamo aver riguardo al loro spirito nello interpretarle. Or bene, se si riguardi allo spirito della disposizione dell'articolo 64, e si tenga conto del modo con cui essa nella pratica

viene eseguita, non si avrà difficoltà ad ammettere che si applica anche ai casi in cui non vi abbia reato flagrante, ma si verifichi soltanto il pericolo imminente nell'indugio a procedere alla perquisizione.

Pregarei il Senato di notare che l'articolo 64 da noi citato si compone di due parti; nella prima si tratta indubitatamente del caso di flagrante reato e si permette in tal caso ad ogni ufficiale pubblico, ad ogni depositario della forza pubblica l'arresto degl'imputati allorchè si tratta di un reato che importa la pena del carcere od altra pena maggiore.

Nella seconda parte si tratta di due oggetti, l'uno è il raccoglimento delle prove che si possono ottenere sull'istante, l'altro concerne precisamente le visite domiciliari.

Trattenendoci un istante sopra il primo oggetto, sopra quello cioè del raccoglimento delle prove che si possono in sull'istante ottenere, chi è che non riconosca immediatamente che non si potrebbe questa disposizione limitare ai soli casi di flagrante reato senza cadere nell'assurdo? E come, perchè non si tratti di flagrante reato, un ufficiale di polizia giudiziaria vedrà dinanzi a sè le prove di un reato, vedrà che quelle prove potrebbero da un istante all'altro sfuggire, e non le potrà raccogliere, non le potrà accertare, non le potrà somministrare all'autorità giudiziaria? Quanto questo sia funesto ed assurdo ne pare che sia molto facile lo scorgerlo; eppure tale conseguenza deriverebbe dal voler limitare la seconda parte dell'articolo 64 al solo caso di flagrante reato.

Passiamo ora al secondo oggetto dell'alinea di quell'articolo.

Noi dicevamo che il secondo oggetto si riferisce precisamente alle perquisizioni.

Se il legislatore avesse inteso di limitare quell'articolo ai casi di flagrante reato, era inutile che facesse ancor cenno della condizione del pericolo nell'indugio, in quanto che la flagranza del reato manifestamente autorizza per sè ogni atto di procedura, ogni atto che possa assicurare non solo la persona dell'imputato, ma ben anche le prove del reato.

Come mai si può credere che il legislatore, allorchè si tratta d'un reato flagrante, esiga ancora altre condizioni per permettere la perquisizione?

Or dunque se il legislatore fa menzione d'un'altra condizione, cioè di quella del pericolo nell'indugio, ben si vede che lungi dal volere aggiungere una condizione ad un'altra, ha voluto invece aggiungere un altro caso che, all'infuori del flagrante reato, meritava la sua attenzione, esigea la pronta azione della giustizia e tale è il caso in cui vi abbia pericolo nell'indugio.

E che questo sia il vero modo di intendere l'art. 64, che cioè il suo alinea si debba applicare anche a quei casi nei quali non si verifica il flagrante reato, ma vi può essere pericolo nell'indugio a raccogliere le prove, ce lo dimostra la pratica giudiziaria d'ogni giorno.

Nelle grandi città sovra tutto, o Signori, è impossibile

che i giudici istruttori possano essi soli sopperire a tutte le urgenze, di procedere a visite domiciliari.

Che cosa accade quindi nella nostra pratica quotidiana?

Accade ogni giorno che gli ufficiali della polizia giudiziaria, allorchè veggono che se si dovesse attendere un'ordinanza del giudice istruttore, ed ancor più la sua presenza, si avrebbe il pericolo di smarrire le prove, o di giungere troppo tardi in quelle case, dove si ha grave motivo di ritenere che si trovino gli oggetti rubati, per esempio, od altri oggetti influenti alla scoperta del reato, procedono immediatamente alle visite domiciliari e rendono, mi piace il dirlo, un gran servizio alla giustizia così procedendo; nè mai è venuto in mente a nessuno di contestare la regolarità di questo modo di procedere; potrei anzi dire che furono talvolta gli ufficiali di pubblica sicurezza ripresi di lentezza, o di esitazione nello eseguire perquisizioni, avendo in alcuni casi lasciato sfuggire prove preziose; ma non venne mai, che io sappia, loro fatto accusa di avere ecceduto i loro poteri a servizio della giustizia.

Ed anche qui a conforto della nostra opinione io posso citare ed invocare l'autorità della Camera dei deputati in quel caso stesso, del quale ebbi già l'onore di far cenno.

Si trattava di una perquisizione operata in Genova fuori del caso di flagrante reato da un ufficiale di polizia giudiziaria senza l'ordine del giudice istruttore; si censurava quell'atto; si diceva nullo e costitutivo un abuso di potere, una violazione di domicilio, perchè non vi potessero gli ufficiali di polizia giudiziaria procedere senza un mandato dell'istruttore.

Ebbene, la Camera dei deputati ha ritenuto che l'articolo 64 fosse applicabile anche a quel caso, e passò all'ordine del giorno senza prendere in alcuna considerazione le censure che si facevano alla regolarità di quell'atto di perquisizione.

Io credo che, quando l'articolo 64 si volesse intendere nel senso restrittivo che sostiene l'onorevole Cadorna, egli si guadagnerebbe una dimostrazione che certamente non ambisce e sarebbe quella di un iccirco di congratulazione di tutti i malfattori, i quali vedrebbero la loro sorte di molto migliorata, e scemata in gran parte la probabilità di essere colpiti dal rigore delle leggi.

Senatore Cadorna. I ringraziamenti di tutti quelli che amano la libertà.

Senatore Vigliani. Io credo che la libertà, o Signori, non possa essere scompagnata dalla pubblica sicurezza, io non so a che cosa ci gioverebbe di poterli dire liberi, quando non ci potessimo dire sicuri, sapete a chi la libertà frutterebbe in questo caso? Frutterebbe a quei tristi, i quali, come io diceva, farebbero ringraziamenti all'onorevole Cadorna.

Noi abbiamo quindi creduto di potere con tutta ragione sostenere che, posto l'imminente pericolo nell'indugio, potevano per una tacita delegazione del Senato

I giudici istruttori procedere alla visita domiciliare nel caso di cui si tratta.

Che se vi potevano procedere ufficiali di polizia giudiziaria di grado inferiore, che diremo di magistrati di un ordine superiore, poichè nel caso nostro non procedettero, o Signori, semplici ufficiali di polizia, non un giudice di mandamento, e nemmeno un giudice istruttore ordinario, ma si procedette per un ordine che è emanato da un Consigliere d'appello delegato dalla Sezione d'accusa della Corte di Palermo?

Voi vedete, o Signori, di quanto si accrescano nel caso nostro le guarentigie e come quindi possa l'interpelazione dell'art. 64 da noi sostenuta essere più sicuramente ammessa.

È vero che l'onorevole Siotto-Pintor ci veniva dicendo che egli non crede a questa delegazione del Senato, ma io mi permetterò di rispondere all'onorevole Senatore magistrato che, se egli non ci crede, ci crede la legge e che questa non è una delegazione che dipenda dalla volontà di alcuno di noi, ma è una delegazione che deriva dall'autorità della legge, la quale ci ha supposti ragionevoli e sensati ed ha per conseguenza presunto che se per la mancanza di una nostra delegazione espressa si sarebbe la giustizia compromessa, si doveva supporre la delegazione tacita.

Ciò che noi diciamo della nostra legislazione risulta essersi egualmente praticato nella giurisprudenza francese, siccome lo potrete rilevare da quei testi che noi ci siamo pernesso di citare nella nostra relazione.

Che se l'onorevole Cadorna non fa buon viso agli esempi francesi in ciò che riguardano le istituzioni libere, io credo che non sarà tanto difficile nel concedere maggior differenza agli esempi che derivano da quella magistratura la quale ha sempre servito di norma e di guida a quella degli altri paesi, poichè conviene pur confessarlo, che come la legislazione moderna è stata dalla Francia diffusa negli altri paesi, così la giurisprudenza dei suoi magistrati ha servito di norma nell'applicarla.

Basta, o Signori, rivolgere l'occhio alle biblioteche di qualunque dei nostri giuristi o magistrati per vedere, come vi figurino in grandissima maggioranza i libri che vengono dalla Francia, libri che ogni giorno intendiamo citare.

Ora la giurisprudenza di quella rispettabilissima magistratura combina precisamente coll'opinione che noi abbiamo sottoposta al Senato; essa cioè ammette che, nei casi urgenti si può andare sino all'atto di visita domiciliare anche contro le persone munite della garanzia politica, escludendo soltanto l'atto d'arresto, il quale si trova specificamente eccettuato nel diritto pubblico francese come nel nostro.

Ma ammettendo pure che per l'urgenza si potesse procedere dai magistrati di Palermo alla visita domiciliare in questione, l'onorevole Cadorna, e con lui l'onorevole Siotto-Pintor ci contestano che esistesse urgenza,

ed invocano l'autorità stessa della Commissione in appoggio di questa loro opinione.

Appuntano di contraddizione la Commissione asserendo che come la Commissione non avrebbe approvato l'apprezzamento dei fatti nel senso dell'ordinanza dei magistrati di Palermo, così non doveva nemmeno approvarne l'atto.

Comincerò dall'osservare, quanto all'onorevole Cadorna che, siccome egli si crede in questa discussione di doverla fare da giudice, non da membro di un Corpo politico, sono meno sorpreso che egli pensi di potersi anche addentrare nel merito dell'ordine di perquisizione emanato dall'autorità giudiziaria, e che si arroghi anche l'autorità di riconoscerne i vizi, e di proporre, come egli diceva, l'annullamento e la revocazione. Però debbo tosto soggiungere che quand'anche si volesse farla da giudice superiore, non si potrebbe andare tant'oltre. Imperocchè un atto consimile fatto da un giudice istruttore nei procedimenti ordinari, non potrebbe mai per siffatto motivo, vale a dire per errore di criterio circa l'urgenza, essere deferito alla censura di un tribunale superiore. E invero la legge nell'autorizzare un giudice a procedere per via di urgenza a un determinato atto, è dalla necessità logica costretta di deferire l'apprezzamento dell'urgenza al giudice medesimo a cui pernette l'atto, e nel deferire al suo criterio quest'atto, toglie necessariamente ad ogni altra autorità il diritto di sindacare la coscienza e il giudizio del giudice in questa parte.

Quindi è che quando l'atto di perquisizione si presenti rivestito di tutte le forme legali, quando non vi s'incontri nessuno dei vizi di nullità previsti dalla legge, esso non potrebbe da nessun giudice superiore essere nè censurato, nè annullato perchè il giudice abbia male apprezzata l'urgenza. Il giudice ha usato del suo potere discrezionale; ne ha usato secondo la sua coscienza e senza sovvertire la legge, senza sovvertire tutti i principii giudiziari, non si può istituire un sindacato sopra l'esercizio di tale potere di discrezione. Nè attribuendo ai giudici questa facoltà noi crediamo che si abbia da temere di cadere in quegli eccessi che l'onorevole Siotto-Pintor vi accennava con ricordi di nomi storici, i quali se hanno potuto eccitare l'ilarità del Senato, non pensiamo che abbiano potuto fargli una seria impressione. Noi crediamo che sia mai da temere che uno dei nostri giudici istruttori vada a cercare la fanciulla rapita nella cella di S. Luigi, anzi che nella tenda di Annibale!

Non temiamo che alcuno dei nostri giudici vada a cercare le cose furtive nella casa di un Catone o di un Scipione Natica. No, questi eccessi noi non li crediamo possibili e ci guardiamo dal fare a quel Corpo, cui abbiamo l'onore di appartenere, il grave torto e la grande ingiuria di accennare solo il sospetto o la possibilità di tali enormità.

Ma, fatta la perquisizione domiciliare, gli atti dovevano essere immediatamente trasmessi al Senato, dice

l'onorevole Senatore Cadorna. I giudici precedenti hanno commesso una grave trascuranza in questa parte, e la Commissione non ne fa loro alcun rimprovero, non ne dà loro alcun carico.

La Commissione, o Signori, ebbe una ragione molto grave per non dar carico in questa parte ai giudici precedenti. La Commissione ha dovuto riflettere che il procedimento era istituito non solo contro il principe di Sant'Elia, ma contro un gran numero di altri individui. La Commissione ha dovuto considerare che quel procedimento non era finito ancora, che rimanevano diverse informazioni da prendere, le quali dai precedenti nei loro rapporti venivano additate. La Commissione ha dovuto considerare e ha considerato che, compiuta l'istruttoria, quei giudici, a termini di legge, dovranno trasmettere di necessità gli atti per ciò che riguarda il principe di Sant'Elia, quando occorresse di prendere per lui alcun provvedimento.

Per queste considerazioni, la vostra Commissione non ha saputo nè saprebbe fare alcun rimprovero a quei giudici di non avere ancora al giorno d'oggi trasmesso gli atti al Senato.

Che importerà al Senato di avere un giorno prima, o un giorno dopo quegli atti, se ne rimanessero compromesse le ragioni della giustizia, il procedimento rimanesse incompiuto, e non si potesse più dare al processo quello svolgimento che sarebbe necessario?

La Commissione, come non vedeva nessun pericolo (ed ha preso del resto le cautele per evitare anche i pericoli futuri), così non ha pensato di fare al Senato alcuna proposta a questo riguardo.

La dimostrazione che noi abbiamo avuto l'onore di presentarvi circa la legalità di quei diversi punti che formarono l'oggetto principale delle censure dei nostri contraddittori, ci conduce naturalmente a domandarvi quali potessero essere le conclusioni da prendersi.

Ritenuto che il Senato siede ancora come Corpo politico in questo affare e non come Corpo giudicante, rimangono naturalmente escluse quelle conclusioni che venivano prese dall'onorevole Cadorna in un altro ordine di idee; ed egli stesso (ne sono persuaso) quando abbandonasse o fosse costretto ad abbandonare l'idea che qui siedono come giudici, non vi proporrebbe certamente di ordinare una sospensione di procedimento ed una trasmissione degli atti, poichè egli troppo ben conosce, e caldamente sostiene la separazione dei poteri, ed anzi ha dimostrato come egli si preoccupi anche di atti i quali, a parer nostro, non producono nessuna turbazione di questi poteri, come avremo l'onore di dimostrarlo ben presto. Escluso dunque, anche nella sua opinione, come crediamo aver pienamente dimostrato, che il Senato segga come un Corpo giudicante, non si potrebbero prendere le conclusioni da lui proposte, e non si potrebbe nemmeno prendere la conclusione dell'onorevole Siotto-Pintor, la quale si confonde con una di quelle dell'onorevole Cadorna, e che

consiste nell'ordinare la trasmissione degli atti; la quale conclusione dell'onorevole Siotto è tanto meno fondata, in quanto che egli ha ritenuto con noi che il Senato siede come Corpo politico.

Dunque, come Corpo politico, quali altre conclusioni potrebbe prendere il Senato, fuori di quelle che vi abbiamo nella relazione proposte?

La Commissione ha dovuto naturalmente preoccuparsi di due cose: cioè del caso presente e della necessità di antivenire che altri inconvenienti accadano in avvenire in simili casi.

Ebbene al caso presente essa provvedeva col proporvi anzi tutto di dichiarare che la prerogativa senatoria non è stata violata nella persona dell'onorevole Sant'Elia perchè non fu violata la legge dai precedenti, e vi proponeva inoltre di disporre, col mezzo dell'onorevole Ministro della giustizia, perchè non si procedesse ad altri atti contro il medesimo Senatore, senza che vi preceda una partecipazione al Senato. Così rimane soddisfatto all'oggetto del richiamo del principio di Sant'Elia.

Per ciò che riguarda ai casi futuri, la vostra Commissione vi suggeriva di richiedere egualmente l'onorevole Ministro della giustizia di far sì che, avvenendo caso in cui si debba procedere contro un Senatore per imputazione di reati, un pronto avviso sia dato al Senato, acciò che egli sia posto in grado di esercitare la sua giurisdizione, non sospesi intanto quegli atti che sono di natura urgente, oppure tendono unicamente a raccogliere le informazioni preparatorie e generiche, cioè quelle che riguardano il reato in genere, come si suol dire, e che sono permesse ad ogni giudice.

A queste conclusioni l'onorevole Cadorna ha fatto due censure che sono veramente molto gravi; l'una è, che esse siano incostituzionali; l'altra che offendano l'indipendenza della Magistratura.

Credo che difficilmente si potesse fare un rimprovero più grave alla Commissione nella quale hanno l'onore di sedere alcuni magistrati e personaggi che sono assai più di me provetti nelle cose parlamentari. Ma credo che per buona ventura non sarà difficile alla Commissione di giustificarsi da codeste imputazioni.

Perchè l'onorevole Cadorna dice incostituzionali e lesive dell'indipendenza della magistratura le nostre conclusioni?

Egli lo dice per due ragioni: l'una perchè abbiamo richiesto l'intermezzo del Ministro della giustizia, l'altra perchè abbiamo richiesto il Ministro di dar ordini alla Magistratura.

Ma l'onorevole Cadorna coscienzioso ed esatto come egli è nelle cose sue, non negherà che trattandosi di dare un voto politico e provvedere alla sua esecuzione, il Senato non ha altro mezzo fuor quello di valersi dell'opera dei Ministri, i quali veramente costituiscono una specie di pubblico Ministero presso i due rami del Parlamento per l'esecuzione delle loro deliberazioni, e di

più costituiscono il solo mezzo di comunicazione tra i Corpi politici e le altre amministrazioni dello Stato.

Ove dunque l'onorevole Cadorna abbandoni per un momento l'idea, che siamo qui come giudici, e ammetta che deliberiamo come Corpo politico, non dovrà aver difficoltà di persuadersi della necessità in cui ci troviamo di valerci dell'intermezzo del Ministero, se vogliamo che qualunque nostra comunicazione arrivi all'autorità giudiziaria; che noi non potremmo dare ordini diretti all'autorità giudiziaria senza varcare assolutamente i confini delle nostre attribuzioni, senza turbare l'ordine di quei poteri che importa tanto di mantenere entro la loro cerchia.

Ora dunque il Senato, volendo provvedere al caso del principe di S. Elia, ed impedire che, mentre esso non è ancora passato ad assumere l'esercizio della sua giurisdizione, si commetta cosa che la pregiudichi, non può, a nostro parere, valersi di un mezzo diverso da quello che vi ha proposto la Commissione, vale a dire quello di un invito al Ministro della giustizia a far conoscere la intenzione nostra ai Magistrati precedenti.

Ma l'invito che vi proponiamo di fare al Ministro della giustizia è poi un atto che tenda a fare una pressione sulla magistratura? Basta esaminare la materia di questo invito per persuadersi che ogni sospetto di questa natura non poteva caderci in animo. Ciò che noi intendiamo domandare al Ministro non è che l'esecuzione della legge.

Che cosa dovrebbe fare un magistrato ordinario il quale sia incaricato dell'istruzione di una causa di cognizione del Senato? Dovrebbe necessariamente astenersi da ciò che può offendere la competenza, la giurisdizione, la prerogativa del Senato, e noi domandiamo forse altra cosa al Ministero?

Domandiamo precisamente di ricordare al magistrato ciò che sta nei suoi doveri, e questo ricordo se gli gioverà per la retta osservanza della legge, non offenderà sicuramente l'indipendenza sua.

E quando, uscendo dal caso speciale, domandiamo al Ministro della giustizia che faccia in generale conoscere alla magistratura, stante la mancanza di ogni provvedimento del Senato a questo riguardo, che quando si presentino procedimenti di cognizione senatoria, debbe il Senato esserne avvertito, domandiamo noi cosa che esca dai doveri della magistratura; che non sia nelle disposizioni regolamentarie che sono solite osservarsi nella materia?

Noi non domandiamo, o Signori, se non ciò che si pratica in casi simili, quando si tratta di processi che sono a modo d'esempio, di cognizione dell'autorità militare o dell'autorità marittima, o dell'autorità sanitaria; e i nostri giudici istruttori, i nostri procuratori del Re danno costantemente avviso al tribunale speciale a cui appartiene il giudizio dell'iniziato procedimento e degli atti che si stanno formando. Ma ciò che si fa per tutti i tribunali speciali, non si dovrà fare pel Senato? Si dovrà negare al Senato questo riguardo e ci si accu-

serà di fare esercitare sulla magistratura una pressione perché domandiamo che il Ministro la inviti a dare al Senato quell'avviso che suol dare a tutti gli altri tribunali speciali in condizioni consimili?

E poichè si tratta di un argomento tanto delicato qual è l'indipendenza giudiziaria, permettetemi che spenda ancora qualche parola a ben chiarire l'idea di questa indipendenza.

Convieni distinguere tra atto e atto, tra magistrato e magistrato; quando si tratta di decisioni del Corpo giudiziario, allora il più alto, il più scrupoloso rispetto è imposto al Governo ed a tutte le autorità dello Stato verso i giudicanti, ma quando non si tratta che delle forme di comunicazione tra l'autorità giudiziaria e le altre autorità dello Stato, di atti che concernono l'estrinseco e non l'intrinseco dell'amministrazione della giustizia, niuno contenderà al Governo il diritto o riconoscerà il dovere che egli ha di dare istruzioni che tendono ad ottenere il miglior ordine, il procedimento più soddisfacente, la maggiore regolarità nel servizio della giustizia.

Ogni giorno si mandano di tali direzioni agli uffici d'istruzione, a quelli dei procuratori del Re, senza che nessuno abbia mai pensato che queste direzioni offendano in alcun modo l'indipendenza della magistratura.

La magistratura poi è composta, come sapete, di due elementi ben diversi, l'elemento giudicante, e a questo la legge colla inamovibilità assicura la piena indipendenza, l'altro è elemento attivo, l'elemento che rappresenta il Governo presso i Corpi giudicanti e che si denomina il Ministero Pubblico.

Ma questo elemento si trova di continuo e per necessità della sua costituzione in comunicazione col potere esecutivo, e sotto la direzione del Ministro della giustizia che è riconosciuto e dichiarato il capo della magistratura.

Dunque lo stabilire che tra il Capo della magistratura ed i suoi membri, e singolarmente tra esso e quelli che da lui dipendono, si prescrivano comunicazioni, non è una violazione dell'indipendenza dei giudici. Se noi spingiamo il concetto di tale indipendenza sino al segno di escludere ogni comunicazione tra il potere esecutivo e la magistratura, noi renderemo impossibile una ben ordinata amministrazione della giustizia. E badate che le istruzioni da darsi secondo la proposta della Commissione sarebbero pel loro scopo da rivolgersi agli uffici del pubblico Ministero e di istruzione penale che hanno già l'obbligo d'informare di ogni reato per cui loro accade di dover procedere.

Egli è chiaro adunque che la Commissione vostra vi propone d'invitare il Ministero a fare ciò che è al tutto conforme ai doveri della Magistratura, ed anche alla missione di lui che deve provvedere all'esatta e completa esecuzione della legge, non esclusa certamente quella che regola la giurisdizione e le prerogative del Senato.

Ma, diceva l'onorevole Senatore Cadorna, perchè voi non chiedete almeno la trasmissione degli atti? Ma, o Signori, noi vi abbiamo già detto il perchè noi non crediamo di potere domandare questa trasmissione.

Che un Tribunale superiore chieda all'inferiore la trasmissione degli atti, l'intendiamo, ma noi non siamo qui costituiti come tribunale; e lo fossimo pure, non sarebbe anche prudente una tale domanda, perchè la procedura, come vi abbiamo detto, non sarebbe compiuta, perchè rimarrebbe interrotta e perchè al postutto è dovere dell'autorità procedente di mandarci gli atti allora che il caso dalla legge preveduto si verifichi, allorchè la procedura sia compiuta e nasca il bisogno di provvedere relativamente alla persona dell'onorevole Senatore Di Sant'Elia.

Ricordiamo ancora che il processo verte contro diversi incolpati, che i suoi atti non sono divisibili perchè le stesse prove si applicano a tutti, lo che non permette di avocare tosto gli atti al Senato senza i più gravi inconvenienti.

A confortare poi viemmeglio il provvedimento per ciò che concerne l'avveire, noi abbiamo aggiunta una raccomandazione, perchè si formi un regolamento il quale determini l'esercizio della nostra giurisdizione stabilita dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.

Ma nemmeno in questa parte abbiamo avuto la ventura di avere consentente l'onorevole Cadorna. Egli preferisce che il Senato viva senza regole di procedimento, non abbia nessuna norma, ed in ciascun caso faccia quello che più gli piaccia.

Ma sarebbe invero un bell'esempio che il Senato darebbe alle autorità giudiziarie, quello di porre la procedura in sua balia per ciascun caso!

Io non credo che ciò sia avvenuto in nessun paese del mondo; non credo che nessun giudice per quanto arbitrario, l'abbia mai desiderato, nè credo che a nessun tribunale sia mai stato permesso.

Il Senato farebbe del *libito* il *licito* in sua legge e farebbe veramente una cosa intollerabile per la giustizia.

Se è necessario che esista una procedura certa e determinata per qualunque tribunale, non esisterà questa necessità per il Senato, il quale è chiamato a trattare i procedimenti più gravi, quelli d'alto tradimento, di attentato contro la sicurezza dello Stato, contro i Ministri accusati dall'altro ramo del Parlamento, oppure i giudizi istituiti contro i Senatori?

E per questi procedimenti di tanta importanza non vi dovrà essere alcuna norma; si dovrà tutto lasciare all'arbitrio e al beneplacito del Corpo stesso che è chiamato a giudicare?

Ciò non sarebbe conveniente alla stessa nostra dignità e diadirebbe poi sovranamente ai principii di giustizia.

Noi pensiamo che in questa materia non si tratta soltanto delle prerogative e dei diritti del Senato; si tratta estendendo dei diritti di tutti i cittadini che possono essere

chiamati avanti questo Consesso; i quali ci dovrebbero venire incerti del modo in cui si dovrà procedere verso di loro; incerti del come si tratterà la loro causa, e del come il giudizio sarà con-lotto e spedito: ciò sarebbe una grande anomalia massimo nei nostri tempi che vogliono l'uguaglianza di diritto.

Noi crediamo, o Signori, d'aver compiuto, per quanto le nostre forze il concedevano, il debito nostro, di aver dato risposta a tutte le censure, a tutte le obiezioni che sono state poste in campo contro il lavoro della vostra Commissione. Desideriamo che le nostre osservazioni possano ottenere la vostra approvazione, e possano infondere in tutti voi quel profondo convincimento di cui sono il portato.

Se voi rifletterete, o Signori, che questa è la prima volta che il Senato è chiamato ad occuparsi delle sue prerogative; se rifletterete che il Senato è un Corpo eminentemente conservatore e moderatore; se voi considererete che la parte prima della moderazione e della conservazione sta precisamente nell'usare moderatamente dei nostri diritti e delle nostre prerogative; se penserete che i privilegi non si rinforzano coll'esagerarli, ma invece si attenuano nel concetto generale; se penserete che il secolo nostro non è amico dei privilegi, e che li tollera solo per grandi ragioni, ma che certamente li vedrebbe con dolore troppo allargati fuor di ragione; se rifletterete che il nostro giudizio sopra questa questione molto grave non può non essere argomento dell'attenzione generale, noi ci persuadiamo che voi non esiterete ad accogliere le nostre conclusioni, come informate a principii di conciliazione e di moderazione come quelle le quali conciliano insieme e le ragioni del Senato e le ragioni della società.

Il vostro voto favorevole alle nostre proposte, o Signori, noi crediamo di esserne certi, otterrebbe il plauso generale delle persone sensate, e l'opinione pubblica, la quale, come ben fu detto da un labbro augusto, pronunzia pur sempre l'ultima parola, l'opinione pubblica direbbe, che la savièzza del Senato accogliendo le nostre conclusioni, ha saputo difendere ad un tempo i suoi diritti e rispettare i diritti più sacri della società (*Segni d'approvazione*).

Presidente. La parola spetta al Senatore Siotto-Pintor, essendosi il Senatore Vacca riservato di prenderla, ove occorra, in seguito.

Senatore Siotto-Pintor. Assai mi duole, o Signori, che la mia censura abbia potuto parere acerba e tirarmi addosso i rimproveri dell'onorevole relatore della Commissione. Alla accusa d'intemperanza risponderò dappoi. Restringendomi per ora al merito della questione, tale parmi essere e siffatta la gravità del fatto, che, a malgrado delle nuove osservazioni messe innanzi dal relatore anzidetto, io stimo utile di parlare un'altra volta nello intento di rinforzare quelle mie opinioni. Pregovi di non ascrivere ad un malnato senso d'orgoglio quello che io sono or ora per dire.

Io debbo cedere al Senatore Vigliani il vanto glo-

rioso della dottrina legale, ma non cederò così leggermente a lui nè ad altri chiechessia il pregio più modesto della logica (*Segni d'approvazione.*)

La relazione incomincia per dire che « geloso il Senato del mantenimento delle sue prerogative, esso intende mostrarsi non meno rispettoso verso gli altri poteri dello Stato. »

Ma nel fatto di che si parla, per nessun modo non entra il potere legislativo nè il potere governativo. Vi entra il Senato siccome potere giudiziario, solo giudice competente, giudice esclusivo di un Senatore. Falso è adunque il concetto del rispetto dovuto agli altri poteri dello Stato.

Afferma la Commissione che « rispettando l'inviolabilità che cuopre gli atti dell'autorità giudiziaria, esporrà i risultamenti delle sue investigazioni per modo che, senza ledere il segreto giudiziario, possa il Senato giudicare delle sue prerogative. »

Signori, non ha forse asserito la Commissione, e non ha testè ripetuto il relatore, che la tacita delegazione del Senato rendeva legale la perquisizione fatta dal giudice istruttore? Ora non mi è mai avvenuto d'intendere che il delegato possa o debba al delegante fare mistero degli atti suoi.

I documenti sono stati comunicati affinché il Senato fosse fatto partecipe d'ogni cosa. Il segreto non è, non può essere per noi. Adunque quanto sarebbe stata dritta l'idea d'informare per ora a porte chiuse il Senato, altrettanto è storta l'altra d'informarlo a metà.

Sembra che i provvedimenti contro il principe di S. Elia datino insin dal gennaio. La perquisizione ebbe luogo nel 12 marzo. Il lungo intervallo tra i due termini esclude l'urgenza. Come dunque non fu violata colla ricerca notturna la prerogativa del Senatore, anzi la libertà del cittadino?

E invero la cronologia condanna inesorabilmente l'opera dell'istruttore. Io lo dimostro colla relazione alla mano.

Si inquisisce fin dall'ottobre contro gli autori delle pugnalazioni. Nuove pugnalazioni avvengono, e da uomo infamissimo nuove rivelazioni si hanno di estesa cospirazione armata contro il nuovo ordine politico. Tra i principali promotori (*risum teneatis!*) il principe di S. Elia. Prossimo il giorno dello scoppio. Se ne ragguaglia il Ministro nell'11 febbraio. Nuove premure del questore, imminenza di pericolo, perquisizione domiciliare.

Quale campo larghissimo di osservazioni! Mi contenterò di tre sole. Primamente, poichè tra i principali promotori accusavasi il S. Elia, perchè non si scrisse al Ministro sino all'11 febbraio? Secondamente il Ministro cui ne fu scritto, perchè non riferì tosto al Presidente del Senato? In terzo luogo, le rivelazioni di un uomo di quella risma dovevano poter bastare alla perquisizione? Vi può egli essere *loyalté* dove non sia sufficiente ragionamento logico?

E vorremo ancora credere a quella tacita delega-

zione quando v'era tempo sufficientissimo a fare la delegazione espressa? E diremo ancora non violata la prerogativa del Senatore principe di S. Elia?

A giustificare l'ora, l'apparato della forza, e i modi al tutto insoliti della perquisizione, s'adduce l'urgenza. Ma se urgenza siavi stata, gli atti il diranno.

Se ne fa rispondevole l'Amministrazione della pubblica sicurezza. E per fermo, tutti operarono sotto l'impressione di un grave timore, nè lo fo biasimo a veruno dello avere creduto che non si poteva altrimenti salvare la patria. *Salus populi suprema lex esto.*

Ma dovrò io dire per questo che non vi fu errore? L'errore vi fu, e con molto contentamento dell'animo io ho udito a discorrere l'onorevole Senatore Cadorna; il quale non essendo stato presente al mio ragionamento, senza esserci per nulla indettati, senz'chè l'un sapesse dell'altro, ribadì il chiodo, e veniva facendovi una melata analisi (certo dottissima) di quella mia brusca sintesi (*Rarità generale.*)

La relazione cita il Legraverand e Faustino Hélier, Citazione più autorevole mi par quella degli art. 109 e 120 del senatusconsulto 28 fiorile anno XII, che instaurò l'Alta Corte imperiale nella Francia. Quivi è detto: « I magistrati di sicurezza e i direttori del giuri sono obbligati a non procedere oltre e a rimettere nel periodo di otto giorni al procuratore generale presso l'Alta Corte imperiale tutti gli atti delle procedure tocchè (notate la parola) nei reati dei quali promuovono la riparazione consti, sia dalla qualità della persona, sia dal titolo dell'accusa ossia da altre circostanze, che il fatto è di competenza dell'Alta Corte imperiale. »

A mostrare che si sarebbe dovuto insin dal principio scrivere al presidente del Senato, io non ho mestieri di citare ai signori della Commissione il Merlin o il Lodru Rollin nella parola *Hautes cours de justice*. Se non mi fa difetto la memoria, nel processo contro il Pari di Francia Prasin, genero del generale Sebastiani, per l'omicidio della sua moglie, l'Alta Corte di giustizia delegò essa direttamente per tutti gli atti (*Voci: È vero, è vero.*)

Nella più savia e forte nazione del mondo, in quella vera amica dell'Italia, dove ogni uomo eccentrico che sparli della nostra unità nazionale è accolto colle risate, e il Governo stesso sbeffa gli oppositori, nella non vantatrice Inghilterra, alloraquando un' inquisizione s'inizia contro un lord, ogni competenza, compresa quella dei Giurati, appartiene esclusivamente alla Camera Alta, se nonchè riferisce il Delolme.

Dopo queste considerazioni, o Signori, voi non potete, a parer mio, voi non dovete, voi non vorrete, io spero, dare la passata all'ordine del giorno propostovi dalla Commissione. Voi non vorrete perchè il ragionamento della Commissione conduce a tutta altra conseguenza, voi non vorrete perchè non vi si rende il debito omaggio al Senato.

Osserva la Commissione e dice: nel caso d'urgenza

è forza ammettere una eccezione, e ritenere il giudice istruttore siccome munito di tacita delegazione del Senato. Passi. Fu urgenza? La Commissione dice sì, io dico no. (Si ride.)

Non fu urgenza, perchè la cronologia smentisce quel fatto, non, fu perchè veniva meno la sostanza della prova. Ciò riconosce la stessa Commissione. Si ricovera perciò dietro al palladio della legalità. Ma se io ammetto di buon grado che la legalità scusa l'errore, al più certo non lo giustifica, non lo cancella, non può fare che non sia l'errore là dove esso sia.

Soprattutto poi mi spiacciono le conclusioni della Commissione perchè contengono (mi si perdoni l'espressione) un sofisma. Come mai? Si lamenta il difetto di un ordinamento che regoli l'esercizio della giurisdizione del Senato, e non si propone che tale ordinamento si faccia? Manifestamente havvi qui un sofisma perchè la conseguenza è più stretta delle premesse. Gli è come se io argomentassi in questa guisa.

Uomini dotti sono tutti che sanno. Ma tutti i membri della Commissione sanno. Dunque alcuni membri della Commissione sono dotti... (Approvazione.)

Quanto è dell'omaggio dovuto al Senato, non mi sembra che vi si provvegga abbastanza coll'incarico che si vorrebbe dare al Guardasigilli. La giurisdizione è del Senato, egli solo può dirla, toglierla egli solo, egli solo può regolarne l'esercizio. Non s'adombrì di mia franchezza l'onorevolissimo signor Ministro. In faccia al Senato del Regno si perde goccia d'acqua nel mare, il Guardasigilli (Harità.) E badiamo a non fare atto incostituzionale. La legge esclude da ogni ingerenza nelle cose giudiziarie il Ministro di grazia e di giustizia. Ei non può dare ordini alla magistratura giudicante, della quale egli deve come gli altri tutti, e primo fra tutti rispettare i decreti. E per ultimo, quando è questione di Statuto, a nessuno meglio che al Senato, Corpo eminentemente conservatore, s'appartiene il difenderlo in tutti i modi, e delle proprie prerogative è, senza altro intermediario, difensore il Senato.

Mi perdoni l'onorevole relatore. Ma e' mi appone tante sentenze, che non mi caddero in mente mai. Non lo seguirò in quella sua lunga confutazione. Io vo' ricordarne soltanto una principalissima. Or dove o quando ho io detto che non sia lecita la perquisizione domiciliare presso un Senatore nel caso di vera urgenza o di presente reato? La mia tesi primaria fu questa, che cioè intervenne violazione, meglio che della prerogativa senatoria, della libertà cittadina. A questo accennavano le prime parole da me proferite, a questo mirava la parte massima degli argomenti da me prodotti. Io esordiva dicendo: « In una questione abbastanza seria che tocca così da vicino, non dico io già la prerogativa de' membri del Senato del Regno, ma la più sacra, la più preziosa delle libertà cittadine, l'inviolabilità del domicilio... » Appresso io cercai se i fatti precedenti dovessero poter bastare a rendere legittima la perquisizione armata notturna. « La questione, io diceva, è

di senso comune. Alle case del Senatore principe di S. Elia trasse il giudice istruttore... sapete che? Forse la logica del giurisperito o il calcolo del filosofo? Signori no. Lui trasse una serie di rivelazioni adunate col mezzo di un agente segreto, di mal affare, prezzolato »... con quello che segue. E da ultimo io indagava se i precedenti della vita del principe di S. Elia fossero siffatti, che le rivelazioni di quella ribalda gente dovessero acquistar credito presso l'Autorità giudiziaria. « Come? (mi faceva io ad osservare.) Una fanciulla è stata rapita, e si va dilato a trovarne il reo nel casto vincitore d'Annibale o nell'angelico Luigi di Gonzaga?

Un furto è stato commesso e andremo a rintracciarne la prova nelle case di Catone e di Scipione Nautica? Si ardisce una congiura a scopo democratico, e noi ne accuseremo per autor primo l'aristocraticissimo Coriolano? » E di tal metro continuando pareva a me che male facesse il giudice istruttore a recarsi alla dimora di un Grande la cui soglia avria dovuto rispettare, al palagio di un uomo che pose sua vita e sue sostanze a servizio della causa nazionale, che fu sempre ed è tuttavia, circondato dall'amore e dalla riverenza dei suoi concittadini, che fu degno di rappresentare più volte nelle più auguste solennità della nostra santa religione la persona del venerato nostro monarca....

Vede dunque chiaro il Senato che io propugnai l'illegalità della perquisizione, non tanto perchè fosse fatta contro un Senatore del Regno, quanto perchè mancavano gli elementi per farla contro qualsiasi cittadino, mostrandomi di tal guisa più sollecito delle generali libertà cittadine, che delle speciali prerogative dei Senatori.

Ammissa poi per ipotesi la legalità del fatto, io non sapeva riconoscervi la giustizia. Io chi dove ai magistrati qualche cosa più che la veste esterna, io domandava ad essi l'entità della giustizia; e non mi sembra, ciò volendo, di essere stato indiscreto. Ond'io v'interrogava nettamente: « Piace a voi, o Signori, la iniquità che ha avuto la cura, meglio direi l'audacia di assumere le sembianze della giustizia? A me non piace! »

Come fu il mio ragionamento; più stringente e più giuridico di quello che l'onorevole Relatore non pensi. D'altra parte io confesso che non arrivo ad afferrare la logica sottile del dotto mio avversario. Ammette che giustizia non fu fatta, ma basta a lui lo involucro della giustizia, donde trae che dunque non s'è violata la prerogativa del Senatore, e quello che più è, la libertà del cittadino!

No, non tema lo egregio Relatore la prevalenza dei principii sconfinati in questo Consesso nel quale il più giovane che sia ha incominciato a discendere l'arco degli anni. Nè il Senatore Carlo Cadorna nè quegli che ha l'onore di parlare siano, la Dio mercè, tanto sconosciuti del diritto supremo della società, che ci passi in mente di posporlo a qualsiasi prerogativa. Dal canto mio protesto che farei perquisizione nel Sacratio, se

quello fosse il mezzo di sventare una trama contro lo Stato e di sparviare il sangue dei figliuoli di Dio. Ma non era qui la questione. La questione era di vedere se concorressero gli estremi della legge, e penso avere posto sul sodo che no.

Io vorrei che fosse opera parlamentare lo interpellare i colleghi; chè forse allora udreste dai due onorevolissimi siciliani che mi seggono accanto, il principe di S. Giuseppe e il duca Della Verdura, come quella grande cospirazione non fosse in fin dei conti fuorchè una fattura d'imbroglianti politici o un sogno d'immaginazioni esaltate.

Nè dica il Senatore Vigliani che se io combatto la perquisizione siccome violatrice della libertà cittadina, non ho il diritto d'impegnare il Senato a difendere la prerogativa del Senatore. A chi mi facesse questa obiezione potrei con molte ragioni replicare. Basterà dare a lui una risposta perentoria. Ammette egli che, quando sia caso di ricerca penale contro un Senatore, non si possa fare la perquisizione, e tanto meno di notte, se non siavi urgenza rigorosa e bene giustificata. Or se io mostrai o credi di avere mostrato che urgenza non v'era, io dovevo rettamente concludere che non soltanto la libertà del cittadino ma e la prerogativa del Senatore era stata violata.

Cotesta è, o Signori, la sintesi di quella mia sintesi. E prego il Senato a non giudicarmi da questo o da quest'altro inciso, da questa o da quest'altra staccata proposizione, ma sì dallo insieme. Usando un cotai modo di censura a centoni è agevole il dimostrare che Vincenzo Gioberti fu a un tempo retrico, repubblicano moderato, costituzionale, cattolico, razionalista, protestante, e il gran vescovo d'Ippona fu pelagiano, semi-pelagiano, giansenista prima del Giansenio, e tutto quello che volete (*Segui d'approvazione.*)

Vogliamo noi o dobbiamo, parlando in una assemblea legislativa, imitare il vezzo di certi patrocinatori di cause (fortunatamente pochi) i quali vengono a inseguire ai magistrati i primissimi principii, parlano come si parlerebbe a discepoli, e spezzano a stomachi robusti il pane della scienza, spiegano alla distesa le lettere dell'alfabeto a chi desi supporre che sappia ben bene dall'A insino alla Z? Signori, io mi sforzo di parlare al Senato come si parla a uomini saputi e consumati nell'esercizio del raziocinio, a uomini che sanno più e meglio di me che parlo. Accenno ai grandi principii, passo, corro, volo, dipingo i semplici contorni, scolpisco se posso, ma non analizzo, non mi arretrato a ogni sassolino che trovi nella mia via, non spendo quattro parole per esprimer due idee, e soprattutto non ripeto mai.

Ed ecco il perchè può talvolta parere poesia la mia parola. Affollato nella forma, vivace forse un po' troppo, il discorso può parere poesia, ed è nondimeno in realtà prosa positivissima.

Dopo essermi addebitato dalle censure lanciate contro la mia logica, permetta l'onorevole relatore che io alla mia volta faccia un po' di critica alla sua.

Io fui il primo a fargli notare la diversa locuzione degli articoli 36 e 37 dello Statuto. Persisto nel credere che, trattandosi di tutt'altro reato, non v'abbia mestieri che il Senato sia eretto in alta Corte di Giustizia. Ma qui è caso diverso. Per doppia ragione il principe di S. Elia è soggetto alla giurisdizione del Senato, per la qualità del reato, per la qualità della persona. Questo ultimo titolo di giurisdizione essendo senza dubbio il più forte, esclusivo d'ogni altra giurisdizione, si può con fondamento di ragione sostenere che, dove sia imputato un Senatore, nè pure per reati d'alto tradimento si richieda la trasformazione del Senato in alta Corte di giustizia. Io fo grande differenza tra i due casi, e penso che di un reato d'alto tradimento si possa lasciare il giudizio alle Corti, e nel suo caso ai tribunali militari. Ma nessuno potrà ammettere che giudichi di un Senatore altri che il Senato.

Or io diceva che ciò solo basta per dimostrare che non è necessaria in quel caso l'erezione del Senato in Alta Corte di giustizia, perchè il potere esecutivo troverebbe mezzo di eludere la prerogativa de'membri del Senato, ricusando di provocare il decreto del Re. Rispondeva l'onorevole Vigliani. Oh! che dite voi mai? Il Governo non vien meno al debito suo, e se il Senato palesasse quel suo desiderio, non avrebbe a replicare la parola. Come se tutti i Ministri futuri debbano per necessità essere onesti uomini tanto quanto lo sono per buona ventura i presenti! o come se non fosse essenziale all'ordinamento del Governo costituzionale la mutua diffidenza dei poteri! o quasi ch'è all'onore e sinceramente liberale Giuseppe Pisanelli non possa tener dietro una brutta copia di quell'anima arida e asina del signor Guzzoni (*Approvazione generale.*)

L'onorevole relatore diceva al Senatore Cadorna: Non si è fin qui parlato di Corpo giudiziario, ma il Senato ha adoperato e adopera tuttavia nella sua qualità naturale e propria di Corpo Politico. Come volete fin d'ora eriger vi in giudici?

Lascio intero il campo per rispondere all'onorevole nostro collega. Io noterò soltanto che come giudici naturali di un Senatore abbiamo fin ora il diritto di ordinare che vengano a voi gli atti. Ma non siamo giudici del merito finchè non ci siamo costituiti colle solennità di un Corpo giudiziario. Vedremo gli atti, e ci costitueremo, non importa ora d'indagare il come.

Ma il relatore soggiungeva: Non sapete? Per costituirvi Corpo giudicante bisognava instaurare il Ministero pubblico, fare l'appello personale, pigliar nota dei presenti, i quali soli, formanti la maggioranza del Senato, con esclusione di tutti gli altri, avrebbero avuto il debito e il diritto di giudicare. Lo sappiamo molto bene. La sarebbe curiosa inverso che un consigliere di Stato e un consigliere di Cassazione ignorassero questi primissimi rudimenti del diritto penale! (*Si ride.*) Ma è egli forse iniziato il giudizio, o Signori? Siamo ora qui per decidere se dobbiamo, o no, costituirci in Corpo giuridico, o questione preliminare è il richiamo degli

atti. Questi veduti, è evidente che dovremo giudicare. Imperocchè il processo iniziato non può stare sospeso; il processosi termina colla sentenza, e non v'ha altro giudice che possa condannare o assolvere il principe Senatore di S. Elia. A suo tempo sarà fatto l'appello nominale, e in Camera di Consiglio vedremo se debba aver luogo l'accusa, o se non debba il Senato dare sentenza di assoluzione per la quale provvegga a un tempo alla giustizia verso colui che fu soggetto d'inquisizione penale e alla dignità propria.

In un pensiero, e certo capitale, io consento coll'onorevole Senatore Vigliani. Io penso anch'io che non possa il Senato, salvo il caso d'inquisizione contro un Senatore, costituirsi in Alta Corte di giustizia, quando non intervenga all'uopo un decreto regio. Ciò dice la lettera dello Statuto, ciò vogliono le ragioni di alta politica che non è qui luogo di svolgere dinanzi al Senato. Questa mia dichiarazione sia prova al Senatore Vigliani e a tutto il Senato che mi stanno a cuore altrettanto che a lui i diritti di quel trono che ci fece questa bella e forte Italia, e che a dispetto di tutti gli ostacoli, in un tempo più o meno prossimo, metterà eterne radici nell'eterno Campidoglio (*Segni d'approvazione.*)

Trascinato dalla sua profonda convinzione e dal proposito commendevole di difendere le conclusioni della Commissione, il Senatore Vigliani accusa me e il Senatore Cadorna di avere spinti i principii insino all'assurdo. Ma che? Non si spingeva egli stesso a carriera lanciata nelle scabrose vie del paratossico o non usava egli di tali argomenti che spesso bastano a far perdere una buona causa, quando si prendeva a dimostrare che la perquisizione domiciliare è un complimento, un fatto insignificantissimo, anzi desiderabilissimo? (*Risa di approvazione.*) A chi persuaderà questo l'onorevole Vigliani?

Certo nè meno a se stesso. Perchè dunque tutte le leggi de' popoli liberi proteggono con forte e gelosa tutela il domicilio? Perchè i nostri maggiori, i Romani, usavano dire: *domus sua unicuique tutum refugium?*

Egli citava quel filosofo il quale desiderò una casa talmente architettata, che tutti potessero vedere quello che ei faceva là dentro.

È un modo di apprezzare, sono gusti diversi. Io amo i palagi di cristallo soltanto nelle grandi esposizioni nazionali (*Risa generali di approvazione.*) Ma se venissero alla mia casa a trovarvi le cose rubate, a scrutare le carte di famiglia per convincermi reo di cospirazione borbonica o mazziniana, io me ne dorrei come di grave sciagura; chè nell'un caso sarei stato sospettato di ladro, di congiuratore e di spergiuro nell'altro. E vorrei chiedere umilmente al giudice inquisitore. Ma di grazia, Signore, quando o come fu mai che io dessi a lei diritto di tenermi per ribaldo o per matto? Vada tra i briganti a trovare i frutti delle loro rapine, vada a Parigi o a Roma a trovare i nemici dell'unità nazionale, e forse più a Parigi che a Roma, vada alla Senavra o ad altre case di pazzi se avrà voglia di abboccarci con due o tre mazziniani (*Approvazione generale.*) Ma non

venga alle case di un uomo che si vanta sano di mente e di cuore quant'ella, signor giudice mio riveritissimo!!! (*Risa generali.*)

Non vedete, o Signori, che la perquisizione domiciliare contiene una accusa, e nel suo caso una calunnia di fatto? Ora la calunnia, più che la pace dei malvagi, che pace non hanno (*non est pax impiis*) conturba l'animo de' savi; e lo dice il sapientissimo de' Re in quelle parole dell'Ecclesiaste: *Calumniā conturbat sapientem et perdit robur cordis illius.* Se la calunnia piace all'onorevole Senatore Vigliani, a me non piace gran fatto, e penso che a pochi di voi piacerà. (*Approvazione.*)

Qui pongo termine alle mie osservazioni sul merito della questione. Potrei dire lungamente ancora; ma non è mia usanza di mettere a prova la pazienza del Senato. Il già detto basterà perchè l'egregio Senatore Vigliani si persuada che la scienza di tutte le scienze, la logica, non è già privilegio esclusivo di una mezza dozzina di figliuoli d'Adamo. (*Harità.*)

Sarò assai più breve, più reciso assai nel respingere il biasimo che mi riguarda personalmente, perocchè in questa materia di fatti personali ogni ragione di decoro domanda che si debba essere più ammisurati. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha accusato alla libera d'impetante oratore. Se ben ritengo, egli ha accennato a tre passi del mio discorso nei quali io parlai d'insipienza di calcoli giuridici, di turpitudine o vogliam dire di sconcezza morale, e faceva allusione al cervello stravolto del famoso cavaliere della Mancia. Incomincio da quest'ultima accusa.

Signori, quando io toccai di quell'eroe del ridicolo, di quel sollazzevole protagonista di Michele Cervantes, io veniva considerando in astratto il criterio che dee reggere l'opera di un giudice inquirente, e io vi diceva che se la legge concede a lui la facoltà dello apprezzare i fatti e un arbitrio discrezionale, non è a dire per questo ch'essa costituisca lui signore assolutissimo dell'onore e della libertà del cittadino. « La legge, io ragionava, parla d'intelletto sano, non di cervello infermo e stravolto quale fu, in grazia d'esempio, il cervello del famoso cavaliere della Mancia, il quale poté scambiare con un esercito di combattenti i mulini a vento.... » e così di seguito. Egli è evidente che io esaminava i fatti ed il valore dei fatti, senza toccare per nulla al merito personale dell'istruttore. Del quale io incominciai propriamente a parlare soltanto in quelle parole « Quale suo malanno o sciagura trasse il giudice istruttore? » E badate conseguenza che ne deduco e biasimo inopportuno che io gli fo! « io non conosco per nessun modo quel giudice. Ma certo ei non conosce il luogo nel quale egli vive, e non sa nulla di quelle tante sette dalle quali è miseramente travagliata quella vulcanica terra. » E la conclusione di tutto questo? Forse che io dispenso qualche titolo meno misurato a quel giudice? Udite la questa conclusione, o Signori, udite l'ingiuria atrocissima ap-

postami dal Senatore Vigliani. « Ebbene! io non oso chiamarlo partigiano, ma io non esito un istante a richiamarlo illogico! » S'intende questa volta, in questo giudizio, per questo solo fatto. Il giudice errò, e nulla più, certo colle migliori intenzioni del mondo. Vuol dire che i Magistrati, per quanto egregi, sono uomini anch'essi. Vuol dire che infallibile è solo Iddio. Se ingiuria è cotesta, noi tutti siamo perenni ingiuratori allorchè veniamo impegnandoci in una alquanto ardente discussione, perocchè sotto forme più o meno cortesi noi ci rimandiamo l'un l'altro il titolo d'illogici. Perchè dunque l'onorevole Senatore Vigliani volle farmi l'ingiustizia di credere che io intendessi a dare del Don Chisciotte a questo o a quell'altro membro della Magistratura Siciliana?

Mi accusa egli poi di avere pronunziate quelle parole: *insipienza di calcoli giuridici, turpitudine morale*. Le parole sono forti, io non lo nego, e forse alla *insipienza*, avrei potuto sostituire *leggerezza*, alla voce *turpitudine* o *sconcezza* un'altra qualunque più mite. Ma intendiamo bene, o Signori. Parlava io delle persone o del fatto? E che? non potremo dire che Salomone fece atto di libidine mostruosa sposandosi a trecento regine e a settecento concubine (*Ilarità generale*), senz'altro per questo lasciamo di dire che ei fu pure tra i re della terra sapientissimo? O non potremo qualificare turpissimo il fatto dell'adulterio congiunto allo assassinio di Uria senza cessare di riconoscere che Davide fu santissimo tra i santi? Non conosco il giudice istruttore, non ne ho fatto il nome, non saprei farlo, non so nemmeno se abbia presi gli ordini dell'autorevolissimo personaggio che con tanta lode di probità e d'ingegno esercita in Palermo il difficile ufficio del Pubblico Ministero. Chi dunque ho io offeso? Anzi chi ho io voluto offendere? Inipienza e turpitudine poteva essere nel fatto, e sapienza e probità a tutta prova poteva essere in chi lo eseguiva, perocchè insipiente e iniquo è colui che fa atti insipienti e iniqui per abitudine, per proposito, non per falso calcolo, per errore.

Udiamo tuttodì nella Cassazione biasimarsi per ingiuste le sentenze delle Corti d'appello, violatrici della legge, interpreti infedeli della mente del legislatore, e altro di peggio che non dico. Chi è l'accusato? Sono forse i giudici, o non è la sentenza?

E lo stesso onorevole Vigliani, quando ne' suoi doti discorsi annuali alla Corte d'appello piglia in mano la verga censoria e l'adopera di santa ragione contro gli errori o gli abusi che gli par di scorgere nella Curia torinese (*Ilarità*) intende egli forse di fare la menoma ingiuria a que' magistrati d'ogni ossequio e di ogni riverenza degnissimi?

Io m'ho una più alta idea della libertà della parola in quest'Aula degli anziani della nazione, e penso che non v'abbia altro confine fuor quello che detta a ognuno di noi la moralità e la gentilezza del costume.

A mero sciupio di tempo ricorda egli a me la mia

condizione di magistrato. Io la rispetto la magistratura perchè rispetto me stesso, ma non penso che a rispettarla sia mestieri di ritenarla infallibile. Volgete e rivolgete come meglio vi aggrada quel mio discorso: una è l'idea che vi predomina: il giudice inquirente ha errato, chiunque e qualunque egli sia. E notate il giudice inquirente, del quale se anche io avessi detta una parola troppo vibrata, poniamo pure ingiuriosa, mi si potrebbe perciò imputare di avere mancato di riguardo alla magistratura? Che maniera di logica è questa mai?

Di tale mio innocuo concetto voi avete prova manifestissima nel propositovi ordine del giorno; il quale mentre provvede alla dignità del Senato, non contiene cenno veruno onde possa o debba adombrare la magistratura.

Finirò per dire all'onorevole relatore che per quanto io venga scrutando gli atti della mia vita, non ho coscienza che mi morda di avere mai violate queste due maniere di leggi, voglio dire le leggi dell'onore e della buona creanza. Se niente altro mi avesse distolto dal qualificare con titoli impertinenti, e certo immeritati, i membri della nostra magistratura, certo me ne avrebbe dissuaso il proposito in che vissi ognora di non apparire salvatico e incivile, memore del concetto che si contiene in quei versi bellissimi dei *Capitoli berneschi* dell'amabile nostro collega conte Sanvitale:

« Non so ridurmi a credere che sia
« Una baia, un nonnulla il Galateo
« Che ne insegna ad usar la cortesia.

Io ringrazio, del resto, il Senatore Vigliani di avermi creduto capace di attenuare la durezza delle parole mie. Egli non si è in ciò male apposto. Io dichiaro che se v'ha alcun che di aspro nella frase, pur l'ombra dell'ingiuria è lontana le mille miglia dalla mia intenzione. E se le parole mie poterono sembrare troppo vive io intendo a temperarle con leale protestazione, ed è che niuno meglio di me apprezza la dirittura, il sapere, il coraggio civile della nostra magistratura, alla quale dai più giovani anni (prima ancora del Senatore Vigliani) mi glorio di appartenere. Il Senato tenga conto della mia vivacità naturale, del carattere deciso e piuttosto risentito. La parola parlata non suole essere compassata come la parola scritta. Non atimo essere al tutto ignaro del modo con che lo scritto si commisura alla idea. Ma parlando, o Signori, avviene a uomini migliori di me che spesso la frase sia più forte che il concetto, e che la espressione passi di gran lunga la intenzione.

Di che ci forniva prova non dubbia lo stesso onorevole relatore; al quale ben potrei io applicare quelle parole del grande Apostolo: « Existimas autem hoc, et o homo, qui indicas eos qui talia agunt, et facis et tu, quia tu effugies iudicium Dei?... In quo alterum et indicas, teipsum condemnas: eadem enim agis quae et indicas... Qui ergo alium doces, teipsum non doces.

« Qui predicās non furandum, furaris, qui dicis non moechandum, moecharis, qui abominaris idola, sacrilegium facis: qui in lege gloriaris, per praevaricationem legis Deum inhonoras. » (*Matth. generale.*)

Confutando egli infatti la osservazione del Senatore Cadorna (non comune a me, come egli erroneamente asseriva) il quale si preoccupava di un possibile *denuciamento* della persona per ordine di un istruttore perquirente, dopo avere con soprabbondanza di sale più che attico empiuto fino all'orlo il vaso della ironia (nella quale egli è maestro)...

Presidente. Spero che il signor Senatore non intendendo l'ironia, che come figura rettorica, altrimenti la frase sarebbe sconvenevole.

Senatore Stotto Pintor. Va inteso senza dirlo che io parlo sotto figura rettorica (*Risa generali*)... aggiungeva che noi abbiamo tale una magistratura, che non permette a mente sana di credere che si possa mai a tale sconcio e odioso atto venire. Dirò io per questo che egli abbia voluto me e il Senatore Cadorna tradurre per matti dinanzi al Senato?

No, Signori! Ma egli ben vede quanto sia malagevole, allorchando s'abbia una forte e talora irremovibile convinzione, commisurare esattamente al concetto la parola.

Resti dunque inteso che l'onorevole Senatore Vigliani ha trattato me peggio assai ch'ei non creca ch'io abbia trattato il giudice istruttore di Palermo (*Segni di approvazione*), del quale soltanto ho sempre ed esclusivamente ragionato. Se io fui severo, egli fu grandemente austero, forse ancora rigido. Resti soprattutto inteso che io, facendo del mio egregio avversario vendetta cristiana, ho serbata la legge del Vangelo, ho scusate le intenzioni, quando non ho potuto accusare la parola. Io attendo dunque con fiducia l'assoluzione del Senatore Vigliani e l'indulgenza plenaria del Senato (*Sensazione e approvazione.*)

Signori, ancora un cenno del mio ordine del giorno; il quale se altro pregio non abbia, ha certo quello di essere logico, di andare direttamente allo scopo, senza ambagi, senza distinzioni, senza suddistinzioni, senza riguardi, senza reticenze. Non essendo d'accordo nei principii, o certo nei loro sviluppi, col relatore della Commissione, io potrei rivolgermi all'onorevole Senatore Cadorna pregandolo di volerlo appoggiare coll'autorità della sua parola. Egli ammette per vere le mie premesse. Perché non dovrebbe volere le conseguenze, compresa quell'ultima, che cioè un regolamento si faccia? Egli adduce l'esempio dell'alta Camera inglese. Ma pensi che l'Inghilterra, dove la scuola storica prevale da secoli, non ha Codici di sorta. Perché non egli volere che volta per volta un Regolamento si faccia?

E nondimeno io non vo' insistere, o Signori, nella interesse di quell'ordine del giorno. La discussione ha prese tali proporzioni, essa è entrata in tale uno stadio, che prima di pigliare una deliberazione qualunque, la si vuol meditare grandemente. Salvatemi il principio, la competenza del Senato, che è quanto dire lo Statuto,

e io accetterò di buon grado ogni altro ordine del giorno il quale, provvedendo alla dignità di questo alto Consesso, valga a un tempo a conciliare tutte le opinioni.

Quello che importa si è che noi facciamo una cosa seria, e che si ponga un precedente il quale sia norma ai casi futuri. Ricordate che a un altro nostro collega, al Senatore conte di Collobiano, avvenne altrettanto o peggio. Il fatto si rinnova nel Senatore principe di S. Elia, e se da senno non provvederete, più fiate ancora si rinnoverà.

Terminando non posso tenermi dal dirvi: Signori, pensateci sul serio; nella causa del principe di S. Elia si raccorcia a così dire, la causa delle libertà cittadine, si raccorcia la causa di tutto il Senato.

Presidente. La parola spetterebbe ora al Senatore Cadorna, ma l'ora essendo avanzata e supponendo che voglia dare ancora un certo sviluppo alla questione nel riprendere la parola, credo conveniente rimandare la seduta a lunedì.

Lunedì vi sarebbe riunione negli Uffici al tocco per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Armamento della Guardia Nazionale;

Spese straordinarie per opere ai porti e fari.

Alle due sedute pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno, o, rimanendo tempo, per la discussione di altri progetti di legge che sono in pronto.

Ritiene il Senato che l'ordine del giorno d'oggi comprende la continuazione della discussione dell'affare del principe di S. Elia, e la discussione sui due progetti di legge che erano già portati all'ordine del giorno anteriormente.

Convien che il Senato si fissi sull'ordine del giorno della prossima adunanza.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto istanza alla Presidenza, affinché si portassero in discussione parecchi progetti di legge, cui premerebbe al Ministero si desse corso spedito, epperò avvertì il Senato, che oltre ai due progetti portati all'ordine del giorno per lunedì, rimangono a discutersi altri progetti già adottati dalla Camera dei deputati.

Quelli per cui il Presidente del Consiglio farebbe istanza perchè vi si desse corso nella Sessione attuale che volge al suo termine, sarebbero:

1. Approvazione di vendita di beni e diritti demaniali.

La relazione su questo progetto è già fatta.

2. Costruzione di un porto nella Rada di Bosa.

Relatore del medesimo è il Senatore Ceppi.

Io credo che il Senatore Ceppi farà opera sollecita secondo è suo costume per poter portare in discussione questo progetto di legge.

Senatore Ceppi. L'Ufficio Centrale ha chiesti schiarimenti al signor Ministro.

Nel giorno d'oggi furono comunicati una parte di questi schiarimenti, ed io mi farò dovere di pregare il signor Presidente dell'Ufficio Centrale acciò lo convochi, per riconoscere se esso li giudicherà sufficienti.

Presidente. 3. Proroga dei termini pel riscatto delle enfiteusi.

La relazione è altresì fatta.

4. Costruzione di un porto in Santa Venera.

La relazione è del pari fatta.

Poi vengono cinque progetti di legge (*Movimento*).

Pensino, o Signori, che la Sessione volge al suo termine, che incombe al Senato il dovere di dare il maggior possibile sfogo ai lavori che sono a suo carico, così esso manterrà la sua riputazione di solerte ad un tempo ed accurato.

I cinque progetti di legge di cui ho fatto cenno sono:

1. Costruzione di carrozze postali;
2. Spese straordinarie per opere pubbliche;
3. Spese straordinarie per servizio d'acque, ponti e strade;
4. Concorso dello Stato nella costruzione di strade provinciali;
5. Ristauro e trasporto di un piroscalo dal Lago Maggiore a quello di Garda.

Per questi cinque progetti di legge sono già formati gli Uffici Centrali, ed in ciascuno di questi Uffici Centrali vi è il Senatore Bellelli come Commissario del primo Ufficio. Ora secondo l'uso, il Commissario del primo Ufficio, se non è ancora nominato il Presidente, fa le veci di Presidente, dunque il Senatore Bellelli sulla preghiera del Presidente del Consiglio mi ha detto che avrebbe convocati gli Uffici per l'esame di questi progetti.

Vengono per ultimo due altri progetti riflettenti l'armamento della Guardia Nazionale e altre spese straordinarie, i quali sono da esaminarsi negli Uffici: per conseguenza non posso che pregare i colleghi di volere con tutta sollecitudine, per quanto il comporta lo studio e la materia di questi progetti di legge, occuparsi dei medesimi, affinché vi si possa dare sfogo.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. L'onorevole nostro Presidente ha detto che il Presidente del Consiglio l'aveva richiesto di mettere all'ordine del giorno e spedire il più presto possibile parecchi progetti di legge, dicendoci che la Sessione volge al suo termine.

Bisognerebbe anzitutto sapere il tempo che ci rimane ancora. Ora se noi dobbiamo argomentare da quello che si dice, dobbiamo credere che la Sessione oggi o domani sia per essere chiusa; perchè vediamo l'altro ramo del Parlamento che, quantunque sopraccarico di leggi, tuttavia ha preso un aggiornamento con avviso a domicilio, locchè significa che si suppone che la Sessione volga a suo termine, e che questo termine sia già per essa incominciato.

Ora io domando: se dobbiamo credere che la Sessione nell'altro ramo del Parlamento è terminata, come potrà il Senato, entro un termine che io credo dover

essere prossimo, esaminare e discutere quello ammasso di leggi che ora rimangono a votarsi?

Io protesto, e sempre protesterò contro il sistema di voler artare il Senato a discutere e votare in breve tempo le leggi anche le più importanti. Il Senato ha il diritto e il dovere di esaminare per quel tempo che crede necessario sia le leggi che sono o di sua iniziativa, o che vengono dall'altro ramo del Parlamento. Quindi non posso supporre che il Senato voglia accettare l'istanza fatta dal Presidente del Consiglio per occuparsi così sollecitamente di tutte queste leggi, una parte delle quali al certo esige un esame che non può essere così presto compiuto.

Ripeto, che se crediamo che questo termine della Sessione si prolunghi alquanto giorni ancora, vi sarà tempo di occuparcene; ma se dobbiamo credere a quanto si dice ed appare, cioè che sia imminente la chiusura della Sessione, dico che allora la cosa non è possibile.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se le leggi delle quali io parlava coll'onorevolissimo Presidente del Senato implicassero questioni di principii, se fossero, direi, leggi gravi e di lunga discussione, certamente non mi sarei permesso di fare questa preghiera al Presidente del Senato; ma osservando che le medesime non hanno trovato nell'altro ramo del Parlamento alcuna obbiezione, e furono votate senza discussione, questa circostanza mi faceva ritenere e sperare che esaminate ed approvate dagli Uffici Centrali, una medesima sorte avrebbero potuto avere nel Senato.

Quanto poi all'epoca della chiusura, mi permetterà l'onorevole Senatore Di Revel, che su questo punto io mi taccia, appartenendo al Re il determinare l'epoca della chiusura, la quale finora non è determinata.

Senatore Di Revel. Se io ho parlato della chiusura, si è perchè in seguito a quanto ci dissero l'onorevole signor Presidente ed il Ministro, la Sessione stava per chiudersi.

Io non ho inteso d'indagare i segreti della Corona nè tanto meno toccare ai diritti della medesima; ma quando ci si dice che la Sessione sta per chiudersi, io ho diritto di chiedere se avremo abbastanza tempo per esaminare tutti questi progetti di legge.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Di Revel di ritenere che mi sono servito delle parole che la Sessione *volgeva al suo termine*; credo che queste parole siano sufficientemente precise, e non possano eccedere nella loro significazione.

Se non c'è osservazione in contrario il Senato è convocato lunedì al tocco negli Uffici, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)